

Reversibilità sotto la lente

Così l'assegno al coniuge e ai figli dopo il decesso del titolare

PAGINE A CURA DI
Aldo Forte

La pensione ai superstiti è stata, negli ultimi anni, oggetto di limitazioni da parte del legislatore, che ha introdotto riduzioni legate al possesso di determinati limiti reddituali e, di recente, anche all'età e alla durata del matrimonio.

Mavediamo, per rispondere alla lettrice, quali sono gli aspetti principali della pensione ai superstiti.

Hanno diritto a questo tipo di prestazione, i superstiti di lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi deceduti, che abbiano versato della contribuzione presso l'Inps o titolari di pensione erogata dallo stesso Istituto di previdenza.

Infatti, in base alla posizione contributiva in cui si trovava il *de cuius*, la pensione ai superstiti prende il nome di:

- pensione indiretta, nell'ipotesi in cui il deceduto fosse assicurato e non titolare di pensione; si evidenzia che i superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità vengono considerati superstiti di assicurato, non essendo l'assegno reversibile.
- pensione di reversibilità, se il deceduto era titolare di una pensione diretta, cioè di vecchiaia, anzianità, inabilità e invalidità.

I requisiti

Il lavoratore deceduto deve aver maturato i requisiti previsti dalla precedente normativa, per:

- la pensione di vecchiaia, cioè 780 contributi settimanali;
- l'assegno ordinario di invalidità, cioè 260 contributi set-



Sono rimasta vedova da circa due mesi. Vorrei sapere se continuando a lavorare avrò delle decurtazioni sulla pensione di mio marito e in che misura. Oltre a me, la pensione è cointestata con mia figlia di 15 anni, che sta frequentando il secondo anno del liceo scientifico. In che percentuale la pensione viene ripartita tra me e mia figlia?

L.B. - SPOLETO

timanali, di cui 156 nel quinquennio precedente la data del decesso.

Ai superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità spetta la pensione indiretta a condizione che siano perfezionati i requisiti suddetti, includendo nel computo dell'anzianità contributiva anche il periodo di godimento dell'assegno.

Si prescinde dal requisito nel caso in cui la morte del lavoratore dipenda da cause di servizio che non abbiano dato luogo, però, alla liquidazione di una rendita dell'assicurazione infortuni.

Per i superstiti da assicurato nel regime contributivo, in mancanza dei requisiti sopracitati, è prevista l'erogazione dell'indennità *una tantum*, purché si trovino nelle condizioni economiche previste dall'articolo 3, comma 6, della legge 335/1995.

In caso di decesso intervenuto durante la domanda di pensione di inabilità è possibile calcolare la pensione ai superstiti considerando il beneficio dell'incremento dell'anzianità prevista per i titolari di pensione di inabilità.

I beneficiari

Hanno diritto all'erogazione della pensione:

- il coniuge superstite; nel caso in cui risulti separato «consensualmente», la pensione ai superstiti può essere concessa in ogni caso;
- il coniuge separato «con addebito» (per colpa); la pensione può essere concessa solo se il richiedente è titolare di assegno alimentare stabilito dal Tribunale;
- divorziato; può ottenere la pensione solo se è titolare di assegno di divorzio, non si è risposato e visia contribuzio-

ne, versata a favore del deceduto, prima della sentenza di divorzio.

Nell'ipotesi in cui il deceduto, dopo il divorzio, abbia contratto nuovo matrimonio, il compito di ripartire il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato compete al Tribunale; l'Inps procede alla ripartizione della prestazione tra gli aventi diritto, che abbiano presentato domanda intesa ad ottenere la pensione indiretta o di reversibilità, sulla base di quanto stabilito dal giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento con il quale il Tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato.

● I figli legittimi, legittimati, adottati, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del deceduto che, alla data del decesso, siano:

- minorenni, fino all'età di 18 anni;
- inabili di qualunque età, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo;
- studenti, fino a 21 anni di età, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo e che non prestino attività lavorativa;
- universitari, fino all'età di 26 anni e comunque non oltre il corso legale di laurea, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo e che non prestino attività lavorativa.

I figli nati postumi, entro il trecentesimo giorno dalla data del decesso del genitore.

I figli coniugati, anche se non inabili, che risultano alla

data di morte del lavoratore e/o pensionato a carico dello stesso.

● I nipoti minori, equiparati ai figli, se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.

Sono considerati a carico del deceduto i figli:

- maggiorenni, studenti in possesso di un reddito annuo non superiore al trattamento minimo maggiorato del 30%;
- maggiorenni, inabili in possesso di un reddito annuo non superiore a quello previsto per la pensione agli invalidi civili totali;
- maggiorenni inabili, titolari di assegno di accompagnamento, in possesso di un reddito annuo non superiore a quello previsto per la pensione agli invalidi civili totali maggiorato dell'importo dell'indennità.

I nipoti minori (equiparati ai figli legittimi e legittimati) conviventi purché:

- non titolari di pensione o di altri redditi tali da determinare una autosufficienza economica del minore;
- a totale carico del deceduto che provvedeva al mantenimento.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata:

- ai genitori ultrasessantacinquenni, non pensionati che risultano alla data di morte del lavoratore e/o pensionato a carico del medesimo.

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata:

- ai fratelli celibi o alle sorelle nubili se inabili, non pensionati che risultano alla data di morte del lavoratore e/o pensionato a carico del medesimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Nel fascicolo con la copertina di colore blu le risposte ai quesiti su diritto del lavoro, previdenza, contributi

L'universitario fuori corso perde il diritto alla quota

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato o del pensionato. La stessa decorre dal mese successivo alla nascita, per la quota di contitolarità spettante ai figli nati postumi.

È da ricordare, che la domanda vale anche come richiesta dei ratei di pensione maturati e non riscossi dal deceduto.

Redditi

Con la legge 335/1995 è stata prevista la riduzione della pensione in presenza di altri redditi. Sia all'atto della domanda di pensione che negli anni successivi deve essere presentata una dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti, al fine di determinare l'esatta misura della riduzione da operare sulla pensione.

In presenza di redditi di poco superiori al limite previsto per ciascuna fascia di reddito, è prevista una norma di salvaguardia per cui il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.

Le pensioni ai superstiti concesse con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995 soggette a incumulabilità sono state lasciate in pagamento nello stesso importo, se più favorevole, e sulle stesse non vengono applicati gli aumenti annuali previsti dalla legge. È importante ricordare, che l'incumulabilità non si applica in presenza di contitolari.

Rendita Inail

Il divieto di cumulo tra pensione ai superstiti e rendita Inail ha riguardato solo la pensione di reversibilità proveniente da pensione di inabilità nel periodo dal 1° settembre 1995 al 30 giugno 2000. Tale divieto di cumulo dal 1° luglio 2000 non è più operante; dal 1° luglio 2000 le pensioni ai superstiti (indirette e reversibilità) sono interamente cumulabili con la rendita Inail.

Prestazioni accessorie

Il titolare di pensione ai superstiti può aver diritto, in presenza dei requisiti, all'integrazione al trattamento minimo, all'assegno per il nucleo familiare, anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto solo dal coniuge superstite inabile, o alle quote di maggiorazione per carichi familiari.

Cause di cessazione

Il diritto alla pensione ai superstiti viene meno nelle seguenti ipotesi:

- per il coniuge, quando contragga nuovo matrimonio. In questi casi, spetta un assegno una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso in cui risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pen-

sione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi con le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare;

- per i figli minori al compimento del 18° anno di età;

- per i figli studenti di scuola media o professionale quando prestino attività lavorativa, o interrompano o terminino gli studi e comunque al compimento del 21° anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento del 21° anno di età e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione. Fermo restando che il diritto non sorge ove alla data del decesso del dante causa non sussistano le condizioni richieste, nel caso in cui tali condizioni vengano meno nel corso del godimento della prestazione, la pensione viene sospesa e quindi ripristinata allorché cessi la causa della sospensione;

- per i figli studenti universitari quando prestino attività lavorativa, o interrompano gli studi o terminino gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26° anno di età;

- per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilità;

- per i genitori qualora conseguano altra pensione;

- per i fratelli e le sorelle qualora conseguano altra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilità;

- per i nipoti minori, equiparati ai figli legittimi, valgono le medesime cause di cessazione e/o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti previste per i figli.

PER SAPERNE DI PIÙ

Sul sito internet dell'Esperto risponde sono disponibili per approfondimento testi di legge, circolari, sentenze e interpretazioni di dottrina

www.ilsole24ore.com/espertorisponde

* RIPRODUZIONE RISERVATA

Divorzio. La ripartizione del quantum tra vedova ed ex moglie è stabilita dal giudice

L'effetto delle nuove nozze

Ho divorziato da mio marito da circa 11 anni e percepisco, come stabilito dal giudice all'atto del divorzio, l'assegno divorzile. Purtroppo, il mio ex marito non è in buone condizioni di salute. Vorrei sapere se, nell'eventualità di un suo decesso, avrei comunque diritto alla pensione di reversibilità. Questo diritto resterebbe anche nel caso in cui lui si fosse risposato? Purtroppo, fino ad ora, ho avuto solo risposte contrastanti.

Nell'ipotesi in cui il defunto non si sia risposato, il di-

vorziato ha diritto alla pensione in presenza di determinate condizioni.

In maniera specifica, deve essere titolare di assegno divorzile di cui all'articolo 5 della legge 898/1970.

Inoltre, è necessario che non si sia risposato; infatti, il passaggio a nuove nozze esclude il coniuge divorziato dal diritto alla pensione ai superstiti, anche se alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato il nuovo matrimonio risulti sciolto per morte del coniuge o per divorzio.

Tra le condizioni poste

dalla norma per il diritto alla pensione, è necessario che la data di inizio del rapporto assicurativo dell'assicurato o del pensionato sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Infine, ma non per importanza, è necessario il perfezionamento, in caso di decesso dell'assicurato, dei requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge: cioè, come abbiamo visto, 780 contributi settimanali versati in tutta la

vita lavorativa o 260 contributi settimanali di cui almeno 156 versati nel quinquennio precedente il decesso.

Nell'ipotesi in cui il decesso, dopo il divorzio, abbia contratto un nuovo matrimonio, il compito di ripartire il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato compete al Tribunale; l'Inps infatti procede alla ripartizione della prestazione tra gli aventi diritto, che abbiano presentato domanda intesa ad ottenere la pensione indiretta o di reversibilità, sulla base di quanto stabilito dal giudice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal 2012 matrimoni «di comodo» penalizzati

L'hanno definita la norma «antibadanti» ed è finalizzata a impedire che matrimoni di comodo tra un soggetto anziano e uno più giovane diano diritto a una pensione di reversibilità pagata per intero. Ad occuparsene è stato l'articolo 18, comma 5, della legge 11/2011. In particolare, il comma 5 dell'articolo 18 dispone, dal 1° gennaio 2012, la riduzione sulle pensioni ai superstiti dell'aliquota percentuale della pensione

indiretta e/o di reversibilità a favore del coniuge superstite dell'assicurato o pensionato deceduto iscritto nel regime generale dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di questo regime, nonché della gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

La riduzione opera nei casi in cui il defunto abbia contratto matrimonio oltre i 70 anni e la differenza di età tra

i coniugi sia superiore a 20 anni. La riduzione è del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero 10. In caso di frazione di anno, la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.

La norma prevede che la decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili; rimane fermo il regime di cumulabilità previsto dall'ar-

ticolo 1, comma 41 della legge n. 335/95.

La disposizione in esame opera per i decessi intervenuti a decorrere dal 1° dicembre 2011. Se il matrimonio sia stato contratto per un periodo inferiore a 10 anni, in base all'articolo 18, comma 5, della legge 11/2011, la quota del 60% spettante al coniuge superstite, rispetto alla disciplina generale, dovrà essere ridotta del 10% in ragione di ogni anno mancante a 10 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONIUGE DIVORZIATO

Ha un diritto se è titolare di assegno divorzile, non si sia risposato e risulti versata contribuzione prima della fine del matrimonio

INCUMULABILITÀ

Il trattamento di quiescenza può subire una riduzione proporzionale agli altri redditi percepiti dal beneficiario

Gestione separata Inps. Dal 2007 è scomparsa la distinzione tra attribuzione diretta e indiretta

L'amministratore versa il 18%

Sono iscritta alla Gestione separata Inps (articolo 2, comma 26, della legge 335/1995) come amministratore di una società a responsabilità limitata. Sono anche titolare di una pensione di reversibilità da parte di mio marito. Coloro ai quali mi sono rivolta per un aiuto, non mi sanno spiegare bene quale aliquota devo versare, se quella piena o quella ridotta per i pensionati. Vi chiedo perciò un chiarimento, anche perchè la differenza per i versamenti è rilevante.

Essendo la lettrice pensionata, dovrà versare l'aliquota ridotta, che per il 2012 è pari al 18 per cento. Effettivamente, sulla materia si sono susseguite varie norme che

hanno cambiato nel tempo le aliquote per i vari soggetti rientranti nella Gestione separata. Infatti, fino al 31 dicembre 2006, le aliquote erano diverse tra i soggetti titolari di pensione diretta e quelli titolari di pensione indiretta, come il caso del nostro lettore.

Dal 2007, la legge 296/2006, con l'articolo 1, comma 770, ha introdotto dei cambiamenti per le aliquote contributive dovute per tutti gli iscritti alla Gestione separata.

Infatti, viene previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, del-

la legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, sono stabilite in una determinata misura.

Con effetto dalla medesima data, per i rimanenti iscritti alla predetta Gestione, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in altra misura.

Di conseguenza, emerge la sola distinzione tra gli iscritti alla Gestione separata dei soggetti che non risultino assicurati ad altre forme obbligatorie e dei ri-

manenti soggetti iscritti alla gestione stessa.

Tra i rimanenti soggetti iscritti alla Gestione separata, così come si esprime il legislatore, per i quali viene stabilita la relativa aliquota contributiva pensionistica sono compresi anche i lavoratori pensionati nonché i titolari di ulteriori rapporti assicurativi e pertanto viene meno, a decorrere dal 2007, la distinzione delle aliquote tra i soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) o già assicurati in altre forme obbligatorie, così come a suo tempo disposto dall'articolo 46, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

« RIPRODUZIONE RISERVATA »

Le quote e i «tagli»

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO

L'importo della pensione è determinato in base alle seguenti percentuali

Richiedente	Percentuale della pensione spettante al deceduto *	Richiedente	Percentuale della pensione spettante al deceduto *
Solo il coniuge	60	Due genitori	30
Solo un figlio	70	Due fratelli o sorelle	
Coniuge e un figlio	80	Tre fratelli o sorelle	45
Due figli		Quattro fratelli o sorelle	60
Coniuge e due figli	100	Cinque fratelli o sorelle	75
Tre o più figli		Sei fratelli o sorelle	90
Un genitore	15	Oltre sei fratelli o sorelle	100
Un fratello o sorella			

* L'aliquota si applica anche sulla parte di integrazione al minimo qualora, in funzione dei redditi posseduti, la pensione di cui era titolare il deceduto ovvero la pensione spettante ad assicurato deceduto abbia titolo a detta integrazione

INCUMULABILITÀ CON REDDITI DEL BENEFICIARIO

La pensione ai superstiti liquidata a decorrere dal 1° settembre 1995 viene ridotta se il titolare possiede altri redditi

Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio	25% dell'importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio	40% dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio	50% dell'importo della pensione

TRATTAMENTO MINIMO

Limiti di reddito validi per l'anno 2012

Ammontare dei redditi		Percentuale di riduzione
Oltre euro	Fino a euro	
–	18.759,00	Nessuna
18.759,00	25.012,00	25%
25.012,00	31.265,00	40%
31.265,00	–	50%

Rapporto Inps

Famiglie, potere d'acquisto giù del 5,2%

ROMA — Cala il potere d'acquisto delle famiglie e cresce il peso delle prestazioni sociali sul loro reddito, rimasto al livello del 2007. In questi cinque anni, si legge nel bilancio sociale dell'Inps, il potere d'acquisto è sceso del 5,2%, mentre il peso delle prestazioni sociali (Inps più altre) è salito nel periodo dal 19,8% al 22,1%, contribuendo ad «attutire la caduta del reddito disponibile». L'Inps (nella foto il presidente Antonio Mastrapasqua) sottolinea «come i trasferimenti operati dall'istituto abbiano contribuito alla tenuta della coesione sociale del Paese, messa a dura prova dalla crisi più rilevante del dopoguerra». Soprattutto nel 2009, anno del peggior calo del potere d'acquisto (-2,5%), la forte caduta dei redditi primari delle famiglie è stata «attutita dal reddito disponibile determinatosi a seguito dell'operare delle prestazioni sociali». In particolare, «dall'elaborazione dei dati Istat ed Inps, l'incremento delle prestazioni sociali Inps ha consentito di recuperare il 20% della caduta del reddito primario delle famiglie». Il leggero incremento dei redditi primari

negli anni successivi al 2009 non è riuscito a recuperare la flessione di quell'anno. Nel solo anno 2011 il complesso dei redditi primari ottenuti dalle famiglie è stato di 1.165 miliardi (1.053 al netto di imposte e contributi). A questi si sono aggiunti 219 miliardi di prestazioni sociali distribuite all'Inps (pensioni, trattamenti temporanei e altro), 119 miliardi di altre prestazioni sociali erogate da soggetti diversi dall'Inps (altri enti previdenziali, Stato, Enti locali, Regioni) e 26 miliardi di altri trasferimenti vari. Sul totale delle risorse il peso delle prestazioni dell'Inps ammonta al 14,3%, con una crescita: dal 12,6 nel 2007 al 14,3% del 2011. I trattamenti per la famiglia, di cui la parte più significativa è rappresentata dagli assegni familiari, sono la voce più rilevante dopo gli ammortizzatori sociali con una spesa di 6,7 miliardi, e una crescita significativa nel 2011 (+4,5%). In aumento risultano anche le prestazioni per maternità (+4,3%), pari a circa 3 miliardi, e quelle per malattia (+2,1%), che ammontano a 2 miliardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le cifre

Il presidente dell'Inps Antonio Mastrapasqua, 53 anni. Dal 2007 il peso delle prestazioni sociali è salito al 22,1%



La stima

Inps: "In cinque anni è sceso del 5,2% il potere d'acquisto delle famiglie"

ROMA — Diminuisce il potere d'acquisto delle famiglie e cresce il peso delle prestazioni sociali sul loro reddito, rimasto fermo al livello del 2007. In questi ultimi cinque anni, si legge nel bilancio sociale Inps, il potere d'acquisto è sceso del 5,2 per cento, mentre il peso delle prestazioni sociali (Inps più altre) è salito nel periodo dal 19,8 al 22,1 per cento permettendo di «attutire la caduta del reddito disponibile» negli anni «di riduzione del reddito primario». I trasferimenti, sottolinea l'Inps «hanno contribuito alla tenuta sociale del Paese messo a dura prova dalla crisi più rilevante del dopoguerra».



[LA PROPOSTA]

Progetto Inarcassa per coinvolgere gli operatori del settore privato nel rilancio dell'edilizia scolastica

"Il mestiere del costruire". Punta su questo claim il convegno organizzato per mercoledì prossimo a Roma (dalle ore 10 alle 13, presso l'auditorium del MAXXI - Via Guido Reni, 4) da Inarcassa, l'ente previdenziale degli architetti e ingegneri liberi professionisti, che ha scelto come sottotitolo "La materia dove serve". Chiaro il riferimento al tema più caldo del momento nel settore: come individuare una strada per rilanciare l'edilizia puntando sulla qualità.

L'appuntamento sarà l'occasione per un confronto tra i principali attori della filiera delle costruzioni: la committenza, i progettisti, i costruttori, le istituzioni e la politica. Si parlerà di riqualificazione urbana, di sicurezza e prestazioni energetiche nell'edilizia pubblica e privata, per dare impulso a progetti di sviluppo e contribuire così al rilancio dell'economia.



Il ministro dell'Ambiente, **Corrado Clini**

Tra i focus del convegno, l'approccio strategico di riqualificazione immobiliare in chiave di risparmio energetico ambientale - sul quale è previsto un intervento del ministro dell'Ambiente Corrado Clini - e l'esempio operativo attuato dal Comune di Bologna e Inarcassa per l'uso di strumenti innovativi capaci di creare opportunità professionali

coniugando investimenti privati e patrimonio immobiliare pubblico. Quest'ultimo è, infatti, uno dei filoni con maggior seguito negli approfondimenti degli ultimi mesi: a fronte di casse pubbliche sempre più esangui, si cerca di coinvolgere i privati nei progetti di rilancio. In particolare, la Cassa di previdenza e il Comune emiliano hanno siglato un protocollo d'intesa per la costituzione di un fondo immobiliare chiuso finalizzato ad ammodernare e recuperare il patrimonio immobiliare scolastico esistente e costruire nuovi edifici dotati di architetture interne innovative, capaci di sostenere i processi di digitalizzazione delle scuole e della didattica. (l.d.o.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I dati dell'Inps dal 2007

Il potere d'acquisto delle famiglie calato del 5%


■ Cala il potere d'acquisto delle famiglie e cresce il peso delle prestazioni sociali sul loro reddito (un reddito che è rimasto fermo al livello del 2007). In questi 5 anni, si legge nel bilancio sociale Inps, il potere d'acquisto è sceso del 5,2%, mentre il peso delle prestazioni sociali (sommando quelle dell'Inps alle altre) è salito dal 19,8% al 22,1%. L'Inps sottolinea che i suoi

trasferimenti di risorse economiche hanno contribuito «ad attutire la caduta del reddito disponibile» e a garantire «la tenuta della coesione sociale del paese, messa a dura prova dalla crisi». Dall'elaborazione dei dati Istat e Inps risulta che «l'incremento delle prestazioni sociali Inps ha consentito di recuperare il 20% della caduta del reddito primario delle famiglie».



La posta di Maggi

A CURA DI GLAUCO MAGGI
GLAUCO.MAGGI@MAILBOX.LASTAMPA.IT
COORDINAMENTO DI AGNESE VIGNA
AGNESE.VIGNA@LASTAMPA.IT
Le lettere vanno spedite alla redazione di tuttosoldi in via Lugaresi, 15



www.ecostampa.it

Il fondo "Perseo" per gli enti locali

Si tratta di un prodotto operativo da settembre 2012, disponibile anche per i dipendenti di Regioni e Camere di commercio e del settore sanità

■ Sono un dipendente di ente locale e vorrei sapere qualcosa di più sul fondo complementare Perseo.

M.G.
E-MAIL

Perseo è operativo da metà settembre 2012, ed è disponibile per i dipendenti delle regioni, degli enti locali, delle camere di commercio e del settore sanità, completando la gamma "pubblica" dopo Espero (scuola) e Sirio (ministeriali e parastato). Vi si aderisce volontariamente sulla base del principio della contribuzione definita e della capitalizzazione individuale, caridini del secondo livello di previdenza. L'iscritto versa una somma periodica nelle quote di Perseo, gestito da professionisti in strumenti finanziari a seconda dell'indirizzo gestionale scelto; e le quote aumenteranno (o caleranno) poi di valore nel tempo in rapporto alla rischiosità della gestione scelta, all'andamento dei titoli in portafoglio, alla bravura dei gestori nel selezionare i titoli. L'ammontare della pensione complementare sarà quindi funzione dei contributi e dei rendimenti maturati e il lavoratore sceglierà alla fine o di essere liquidato in una sola soluzione, o di godere di una forma mista capitale/rendita. Il Tfr dei dipendenti pubblici non sarà versato a Perseo, ma ac-

cantonato figurativamente nella gestione ex Inpdap, che lo contabilizza e lo rivaluta sulla base del rendimento medio di un paniere di fondi di previdenza complementare attivi. Alla cessazione del rapporto l'ammontare accantonato va in Perseo e si somma ai contributi versati, dal lavoratore e dal datore, e ai rendimenti della gestione finanziaria. Se oltre al Tfr il dipendente versa a Perseo almeno l'1% della retribuzione, il datore dovrà contribuire a sua volta un altro 1%. L'adesione costa 2,75 euro e la quota associativa annua per il 2012 è 16 euro, con prelievo sulle quote mensili di contribuzione.

Le obbligazioni della Banca Carisbo

■ La banca Carisbo ci ha rifilato 50.000 euro di obbligazioni Morgan Stanley 2007/13 con cedola al 4% per due anni e poi più nulla fino alla scadenza, nonostante inizialmente avessi chiesto delle obbligazioni del San Paolo. Naturalmente non sapevo che i titoli potessero sospendere il pagamento delle cedole per effetto di una complicatissima indicizzazione. Sono titoli sicuri? Ma le banche hanno la funzione di tutelare il risparmiatore o di truffare i clienti?

Angelo P.
BOLOGNA

Il prestito sottoscritto fiduciosamente dal lettore è in effetti

un "prodotto strutturato" con un regolamento di decine di pagine che probabilmente non è stato sottoposto per la lettura e non è stato illustrato nei dettagli. Sulla sicurezza per il momento il lettore può stare tranquillo, perché la banca, a differenza di Lehman, è stata salvata; ma ha corso rischi enormi come la sua "consorella". In futuro si orienti verso titoli semplici, magari i "banali" Btp Italia o verso titoli di Stato di paesi solidi (volendo diversificare la

valuta, si potrebbe orientare verso Canada ed Australia).

Trent'anni di contributi

■ Con il 2012 maturo circa 30 anni di contributi. Ho 56 anni di età, continuo a lavorare. Quando maturerò il requisito alla pensione?

Ivana Bergantin
CRESCENTINO (VC)

Verso la metà dell'anno 2023, quando avrà circa 67 anni e mezzo.

Mamma e problemi familiari

■ Nata l'8 giugno 1963 lavoro ininterrottamente da marzo 1983, per 8 anni come collaboratrice familiare, come dipendente poi. Quale sarà la prima data utile per il pensio-

namento? Ho problemi di salute per un figlio con handicap non grave.

Sonia P.

Non posso darle risposte confortevoli. Se continua a lavorare e versare i contributi potrà ottenere la pensione anticipata nel 2023 con almeno 43 anni di contributi, quindi all'età di 63 anni. Se non verserà fino a tale soglia dovrà attendere l'età pensionabile di vecchiaia (circa 69 anni) nel 2032.

Accordo di luglio 2011

■ L'accordo di mobilità stipulato dalla mia azienda con i sindacati è stato firmato il 27 luglio 2011 con uscite programmate da luglio 2011 a luglio 2012. Posso rientrare nella lista degli esodati?

Roberto Mattiauda
CARAGLIO

Io credo di sì, purché, come vuole la legge, maturi il diritto alla pensione entro la scadenza della mobilità, nel suo caso 28 giugno 2015. In ogni caso è opportuno che presen-

ti all'Inps richiesta di certificazione nel caso in cui non abbia ricevuto alcuna lettera da parte degli uffici circa il suo diritto a far parte della categoria dei lavoratori "salvaguardati".

Insegnante di scuola media

■ Insegnante di scuola media nata ad agosto 1952 ho un'anzianità di 39 anni, Quando avrò diritto alla pensione? Sono coinvolta tra gli insegnanti in esubero?

Enrica Balza
ALESSANDRIA

Se lei decide di optare per la pensione contributiva ha già maturato il diritto e perciò potrà andare in pensione con la finestra di settembre 2013. Se non opta dovrà attendere

l'anno 2015, una volta raggiunti 41 anni e mezzo di contributi. Non so dirle alcunché a proposito degli esuberanti trattandosi di materia non previdenziale: è opportuno che si rivolga alle organizzazioni sindacali.

Chiusura terrazzo coperto

■ Nel nostro condominio i terrazzini coperti sono separati da analoghi terrazzini di un altro condominio non da un muro ma da una parete

vetrata. E' stato legittimo il rilascio della licenza edilizia prima e del certificato di abitabilità poi in mancanza di riservatezza? Potrei costruire una struttura di vetro sugli altri due lati senza autorizzazione del Comune?

Gaetano Serra
TORINO

Non si vede come la riservatezza debba essere oggetto di licenza edilizia o di abitabilità, salvo diverse previsioni del regolamento edilizio comunale. A quanto capiamo lei vorrebbe cogliere il prete-

sto per chiudere il terrazzino, opera senz'altro abusiva senza assensi comunali, perché porta a un incremento della volumetria abitabile. L'assenso relativo alla chiusura potrebbe essere impossibile da ottenere o, se possibile, (per esempio in applicazione a norme regionali sul piano casa) prevedere certe condizioni tra cui il pagamento di contributi di costruzione al Comune.

Hanno collaborato:
GIANLUIGI DE MARCHI
BRUNO BENELLI

SILVIO REZZONICO, presidente Confappi



PREVIDENZA ULTERIORE RIDUZIONE DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Pensioni 2013, un altro giro di vite

La perdita varia dal 9 a più dell'11 per cento

BRUNO BENELLI

Con il prossimo anno il calcolo della pensione contributiva diventa ancora più restrittivo. I coefficienti di trasformazione (aliquote che si applicano sui contributi versati per trasformare i versamenti in pensione) hanno una seconda stretta, con il risultato che la pensione diventa più bassa rispetto a quella calcolata entro quest'anno.

I coefficienti non si applicano con il sistema del «pro-rata». Perciò da gennaio 2013

l'Inps calcolerà la pensione applicando le nuove aliquote anche ai periodi fino al 31 dicembre 2012.

Risultato: una perdita sicura. Ma c'è un modo per evitare i nuovi coefficienti: si presenta la domanda in questo mese di novembre, di modo che la pensione abbia decorrenza in dicembre 2012, calcolata con gli attuali coefficienti. Tutto ciò ovviamente se si hanno i requisiti per ottenere la pensione.

I coefficienti sono legati alle età dei neo-pensionati, entro il range 57-65 anni. Più bassa è l'età di pensione meno elevate sono le percentuali. Così diamo conto solo dei numeri iniziali e finali - il coefficiente di 57 anni è stato, a partire dal 1996, pari a 4,720%, quello di 65 a 6,136%.

Questo fino al 2009. Dal 2010 c'è stata la prima stretta

e i coefficienti sono scesi, rispettivamente, a 4,419% e 5,620%.

A prima vista sembra che a guadagnarci sia solo il sessantacinquenne, che viene trattato meglio del cinquantasettenne. Non è così, in quanto i coefficienti sono strettamente calcolati in relazione alla speranza di vita. E in base alle tavole statistiche il 57enne vivrà quanto meno 8 anni in più del 65enne. Per cui se si fanno i conti a lunga scadenza la partita - prima che l'«arbitro» ne fischia la fine - è destinata a finire in pareggio.

Dal 2013 i coefficienti dei 57 e 65 anni diventano rispettivamente 4,304% e 5,435%. Se li colleghiamo con quelli iniziali la riduzione, condotta avanti in due tappe, è nel complesso dell'8,81% e dell'11,42%.

A fronte di questa riduzione c'è però una novità positiva: i coefficienti superano l'attuale soglia massima di 65 anni (che viene applicata anche a chi va in pensione a 66 o 68 anni, ecc.) e arrivano fino ai 70 anni.

Insomma la frontiera sale di un quinquennio e la percentuale finale dei 70 anni si attesta al 6,541%.

È tempo di fare il conto finale per chi va in pensione da gennaio 2013 con 57 anni oppure con 65 anni, portando in dote all'Inps in entrambi i casi 300 mila euro di contributi. Ebbene, rispetto alle misure pensionistiche iniziali (rispettivamente 14.160 euro e 18.400) le pensioni 2013-2015 saranno di 12.900 e 16.300 euro, con una perdita che oscilla da 1.260 a 2.100 euro annui.

Ma c'è anche qualche miglioramento per chi ha più di 65 anni di età

LE DOMANDE

Ho 66 anni e versato per 10 anni i contributi. Ho i requisiti per qualche tipo di pensione (assegno sociale, eccetera) o i contributi sono persi? Donata Fermi
Purtroppo lei ha perduto i 10 anni di contribuzione. Potrebbe tenerli in vita solo versando i contributi volontari per un decennio di modo che possa raggiungere la soglia dei 20 anni. Ma avrebbe la pensione solo a 76 anni.

Nato il 24 luglio 1951, lavoro dal 1° gennaio 1976 e ho 15 mesi di servizio militare. Quando potrò andare in pensione? Sabino
Nel 2011 lei ha toccato quota 96 (60 anni d'età + almeno 36 di contributi) per cui, trascorsi 12 mesi per l'apertura della finestra, ha già raggiunto il diritto a pensione.



I DATI

Inps: in cinque anni il potere d'acquisto calato del 5 per cento

Cala il potere d'acquisto delle famiglie e cresce il peso delle prestazioni sociali sul loro reddito, rimasto fermo al livello del 2007. In questi 5 anni, si legge nel bilancio sociale Inps, il potere d'acquisto è sceso del 5,2%, mentre il peso delle prestazioni sociali (Inps più altre) è salito nel periodo dal 19,8% al 22,1%, contribuendo ad «attutire la caduta del reddito disponibile» negli anni «di riduzione del reddito primario». Secondo l'Inps «i trasferimenti operati dall'istituto hanno contribuito alla tenuta della coesione sociale del Paese messa a dura prova dalla crisi più rilevante del dopoguerra». Soprattutto nel 2009, anno del peggior calo del potere d'acquisto (-2,5%), la forte caduta dei redditi primari delle famiglie è stata «attutita dal reddito disponibile determinatosi a seguito dell'operare delle prestazioni sociali».



L'intervento

L'assurdità delle ricongiunzioni previdenziali

Cesare Damiano
Deputato Pd**Marialuisa Gneccchi**
Deputata Pd

DOPO LA VOTAZIONE DELLA LEGGE DI STABILITÀ ALLA CAMERA CHE HA CONSENTITO DI FARE UN PASSO AVANTI, anche se non risolutivo, sul tema dei lavoratori rimasti senza reddito a causa della riforma delle pensioni, la nostra battaglia sulla previdenza deve continuare. Tra gli argomenti che vanno tenuti in evidenza, quello delle ricongiunzioni dei contributi per poter avere un'unica pensione, è più che mai all'ordine del giorno. Il problema nasce da un vero e proprio errore compiuto nel 2010, al tempo del governo Berlusconi. Occorre una breve spiegazione: nel 2009 è stata innalzata l'età pensionabile di vecchiaia delle donne del pubblico impiego a 65 anni lasciando inalterata a 60 anni l'età di pensionamento delle lavoratrici dei settori privati. Per impedire che, attraverso la ricongiunzione gratuita dei contributi, le donne iscritte all'Inpdap potessero trasferire i contributi all'Inps utilizzando in questo modo la possibilità di andare in pensione in modo anticipato, il governo varò una norma restrittiva. Si tratta dell'articolo 12 della legge 122 del 2010 che ha abrogato: tutte le norme che consentivano la costituzione della posizione assicurativa all'Inps (Legge 322 del 1958), qualora nel fondo del pubblico impiego non si fosse raggiunto il diritto alla pensione; la ricongiunzione volontaria verso l'Inps (articolo I delle Legge 29 del 1979), che era gratuita perché non comportava nessun miglioramento dell'assegno pensionistico.

Si è prodotto in questo modo un effetto perverso che ha coinvolto indistintamente tutti i lavoratori con una iscrizione previdenziale in due o più fondi. Il passaggio dalla gratuità alla onerosità da Inpdap verso Inps (o da altri fondi: elettrici, volo, telefonici, giornalisti, ecc...), ha comportato l'emergere della situazione attuale che vede i lavoratori nella condizione di dover pagare due volte i contributi e di doversi accollare ingenti oneri: in alcuni casi l'esborso è anche di alcune centinaia di migliaia di euro. A questa situazione occorre porre rimedio se crediamo ad un principio di irrinunciabile giustizia sociale. Noi abbiamo presentato come Pd una proposta di legge abrogativa dell'articolo 12 della legge 122 già il 4 agosto 2010; nel novembre dello stesso anno abbiamo inoltre

presentato una proposta di legge sulla totalizzazione dei contributi con un duplice scopo: risolvere il problema delle ricongiunzioni onerose e corrispondere alla nuova realtà del mercato del lavoro che vede sempre più la necessità di cambiare atti vità e di essere, quindi, iscritti a fondi previdenziali diversi. Alla Commissione Lavoro della Camera abbiamo elaborato un testo unico, già all'inizio del 2011, frutto delle proposte di legge presentate da tutti i partiti a seguito della nostra iniziativa. Ci sono stati due anni di forti discussioni, di audizioni, di relazioni tecniche e di dati relativi a costi e platee in continuo cambiamento.

Quello che ci ha sempre stupiti è il fatto che la Ragioneria dello Stato abbia contabilizzato con risorse zero i maggiori introiti che derivano dalla trasformazione della gratuità in onerosità del ricongiungimento, mentre viene pretesa una copertura finanziaria miliardaria per ritornare alla gratuità precedente (la richiesta più onerosa che ci è stata avanzata era di 2 miliardi e 500 milioni per il periodo 2012/2022). A questo punto noi riteniamo che, prima che finisca la legislatura, il problema vada risolto o attraverso la proposta di legge che abbiamo elaborato unitariamente o attraverso una iniziativa del governo per via legislativa o amministrativa.

Per evitare di avere nuove bocciature sulle coperture finanziarie si rende opportuno un preventivo coinvolgimento di tutti i soggetti interessati al fine di risolvere il problema: ministero del Lavoro, dell'Economia, Ragioneria, Inps e commissione Lavoro. Questo intervento fa parte delle correzioni alla riforma previdenziale che dobbiamo continuare a pretendere: per tutelare i lavoratori rimasti senza reddito, per sanare la situazione di coloro che hanno versato 15 anni di contributi entro il 31 dicembre del 1992, per risolvere il problema delle ricongiunzioni e per stimolare l'Inps a produrre tutte le normative utili a dare sicurezza ai lavoratori con interpretazioni o mogenee in tutte le sedi territoriali.

C'è un effetto perverso per tutti i lavoratori che sono iscritti a due o più fondi

A questa situazione occorre porre rimedio se crediamo a un principio di giustizia sociale



Entro l'anno la comunicazione al fondo della mancata deduzione sulla denuncia dei redditi 2012

Fisco soft sulla pensione di scorta

Chi non ha dedotto i contributi può ancora ridurre le tasse

Pagina a cura
DI CARLA DE LELLIS

Fisco soft sulla pensione integrativa a chi non ha dedotto i contributi nella dichiarazione dei redditi. Chi in sede di denuncia dei redditi, sul modello 730 o su Unico, non sia riuscito per incapienza o altre ragioni a dedurre interamente i contributi versati a un fondo pensione, può porvi rimedio: può scontare le tasse da pagare su quella che sarà la sua futura pensione di scorta. A tal fine però occorre un preciso adempimento: deve dare apposita comunicazione, di questa mancata deduzione fiscale, al proprio fondo pensione. A fine anno scade il termine per la comunicazione dei contributi pagati nel corso dell'anno 2011 e non dedotti sulla dichiarazione dei redditi di quest'anno. Producendo la comunicazione, all'atto di erogazione della pensione, il fondo pensione escluderà dalle tasse (Irpef) la quota di prestazione corrispondente all'importo dei contributi non dedotti fiscalmente.

Fisco soft sulle pensioni di scorta. La prestazione tipica delle forme previdenziali complementari è una «pensione», ossia una rendita versata dal fondo pensione all'iscritto periodicamente. Un po' come succede con l'Inps o l'Inpdap che gestiscono il sistema di previdenza (la pensione) obbligatorio. I fondi pensione, però, accanto alla rata mensile prevedono anche l'erogazione di un'altra tipologia di prestazione: la liquidazione di un capitale. Non solo; durante la vita lavorativa (quando cioè si pagano i contributi), i lavoratori possono ottenere delle anticipazioni dal fondo pensione. Quale che sia la prestazione erogata dal fondo pensione, le tasse vengono sempre applicate secondo due quote: una relativa alla quota dei rendimenti e l'altra relativa alla quota capitale. La prima quota (rendimenti) rappresenta ciò che il fondo pensione è riuscito a far «guadagnare» al lavoratore iscritto. I versamenti (tfr e contribuzione) fatti a un fondo pensione,

COME EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE

**Spettabile
Fondo pensione**
.....

**Oggetto: dichiarazione contributi non dedotti in base all'articolo 8
del dlgs 5 dicembre 2005, n. 252**

Il/La sottoscritto/a nato/a a il
residente a in via
codice fiscale ;
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 4, del dlgs 5 dicembre 2005, n. 252

comunica

sotto la propria responsabilità, che l'importo dei contributi versati a codesta forma di previdenza complementare nel corso dell'anno 2011, non dedotto in sede di dichiarazione dei redditi presentata per lo stesso anno, ammonta a euro00 (.....).

Luogo e data,

In fede
(firma)

infatti, producono un interesse (pari al guadagno degli investimenti) a favore dei lavoratori. Tali rendimenti pagano le tasse nella misura dell'11% in via definitiva, a titolo d'imposta sostitutiva dell'Irpef. Una delle caratteristiche della previdenza integrativa (l'ultima riforma è entrata in vigore il 2007) è la previsione di un regime fiscale agevolato, sia per i contributi versati che per le prestazioni erogate dai fondi pensione. Il regime di favore si applica dal 1° gennaio 2007, ossia sui contributi pagati da tale data e, di conseguenza, per le prestazioni afferenti agli stessi contributi.

Lo sconto fiscale sui contributi. Per quanto riguarda i contributi (le somme versate periodicamente al fondo pensione per costruire la rendita/pensione di scorta al netto del Tfr), le vecchie regole, rimaste in vigore fino al 31 dicembre 2006, sancivano a favore di tutti i contribuenti (dipendenti, soci cooperative, agricoli, imprenditori, autonomi ecc.) il diritto alla deduzione dal reddito complessivo fino a un limite da individuarsi nel valore minore tra i seguenti importi: a) il 12% del reddito complessivo e b) euro 5.164,57 (10 milioni di lire). Prevedeva, inoltre, che

se alla formazione del reddito complessivo concorrevano redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione poteva competere su di un importo complessivo non superiore al doppio della quota di tfr destinata alle forme pensionistiche collettive e comunque nel rispetto dei predetti limiti (12% del reddito complessivo o euro 5.164,57).

La nuova disciplina, invece, risulta più semplice e, soprattutto, più conveniente ai contribuenti. La prima novità è rappresentata dall'eliminazione del doppio vincolo per la deduzione massima (cioè il 12% del reddito, cosicché i contributi sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a euro 5.164,57). Ne deriva il diretto beneficio a favore dei titolari di



Doppio incentivo ai giovani

Un regime agevolato speciale è previsto a favore dei lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 ai quali, in sostanza, viene data la possibilità di superare il limite di deduzione che, come detto, è fissato a 5.164,57 euro annui.

Il particolare meccanismo prevede che, dopo il quinto anno di partecipazione alla previdenza integrativa, questi lavoratori (soggetti di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007) possono dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro per un importo pari alla differenza (se positiva) tra euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alla previdenza integrativa.

L'ulteriore deduzione è consentita nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione alla previdenza integrativa e, comun-



que, per un importo annuo non superiore a euro 2.582,29

reddito inferiore a 43.038 euro che, nella passata disciplina, rappresentava il limite di reddito fino al quale i contributi potevano essere dedotti sempre in una misura inferiore a euro 5.164,57 (rappresentata dal 12% del reddito complessivo); e rappresentava anche il limite di reddito oltre il quale i contributi, anche se versati per un importo maggiore, potevano essere dedotti sempre e comunque fino a quel massimo di 5.164,57 euro (il 12% di 43.038 è proprio 5.164,57). Con l'eliminazione del vincolo percentuale, dunque, anche chi consegue redditi inferiori a 43.038,00 euro (per esempio un reddito pari a 25 mila euro) ha la possibilità di dedurre i contributi fino a 5.164,57 euro (nell'esempio precedente, con le vecchie regole si poteva dedurre un importo massimo di contributi di 3 mila euro, pari al 12% di 25 mila euro).

Ciò diventa tanto più significativo se si considera che, come nella passata disciplina, il limite di deducibilità tiene conto di un unico plafond costituito dai contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari (per esempio nel caso di fissazione autonoma da parte del lavoratore della contribuzione) sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, nonché delle quote accantonate dal datore di lavoro a fondi di previdenza (articolo 105, comma 1, del Tuir), con eccezione del tfr. La nuova disciplina conserva dal passato la possibilità di fruire

della deduzione fiscale anche in relazione ai contributi versati nell'interesse di persone a carico (articolo 12 del Tuir), purché le stesse si trovino in tale situazione (di carico fiscale). La deduzione spetta al soggetto nei confronti del quale le persone sono a carico e per l'ammontare di contributi non dedotto dalle stesse persone, fermo restando il limite di euro 5.164,57.


L'appuntamento di fine anno. Per la quota di contributi versati che non hanno fruito della deduzione fiscale, compresa la quota di contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, il lavoratore-contribuente deve darne comunicazione al fondo pensione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello durante il quale sono stati fatti i versamenti. Se cade prima del 31 dicembre, la comunicazione va fatta alla data in cui sorge diritto alla liquidazione della prestazione a carico del fondo pensione. Perché serve questa comunicazione? Perché a essa è legato un particolare beneficio a favore del lavoratore. Infatti, la comunicazione concerne l'importo di contributi non dedotto nella dichiarazione dei redditi e, proprio perché non dedotti dalla dichiarazione

dei redditi, la relativa quota di prestazioni va esclusa dalla tassazione: la comunicazione, dunque, serve a mettere il fondo pensione nelle condizioni di applicare l'esclusione fiscale. Si tratta di un'analogia comunicazione che già andava fatta in base al vecchio regime fiscale entro il termine del 30 settembre dell'anno successivo. L'appuntamento di fine mese (un modello è in pagina) concerne i contributi che sono stati versati nell'anno 2011 e che potevano essere dedotti dal reddito quest'anno con l'appuntamento della dichiarazione dei redditi proprio relativa all'anno 2011 (Unico/2012 o 730/2012).

© Riproduzione riservata

*Tra crisi e riforme si fa più difficile l'accesso agli ordini
E la specializzazione diventa l'arma vincente sul mercato*

Professioni di nicchia



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



Viaggio di lavoro nel mondo degli ordini, questi ultimi cresciuti molto di più dell'economia

Professioni, mercato e riforme rendono oggi l'accesso più faticoso

Pagine a cura
di **IGNAZIO MARINO**
e **BENEDETTA PACELLI**

Di sicuro dieci anni fa era più semplice diventare professionisti e inserirsi nel mercato. Basti pensare che secondo il rapporto Cresme-Cup la crescita degli iscritti agli albi professionali ha avuto un andamento costante e duraturo nell'ultimo decennio: dal 1998 al 2010 si è passati da 1.150.000 a oltre 2 milioni di soggetti con un aumento di oltre il 70%. Oggi, fra liberalizzazioni, crisi e economica e riforma degli ordinamenti le cose sono un po' cambiate. E il mercato del lavoro, per il giovane fresco di laurea può apparire una selva oscura fatta di adempimenti e concorrenza spietata. Ecco perché vale la pena fotografare il momento attuale e metterla in relazione alle ultime novità normative in vigore dal 14 agosto 2012 (dpr Severino dpr n. 137/12 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2012) che pur non avendo stravolto l'attuale sistema ordinistico hanno comunque introdotto diverse novità.

La crisi del sistema

Secondo un'indagine realizzata da «Rete delle professioni» in collaborazione con Unico, sigla sindacali interna alla categoria dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il fatturato complessivo del comparto professionale è diminuito mediamente del 40%. E anche se alcune professioni (ingegneri e commercialisti soprattutto),

hanno retto meglio all'urto della crisi, anche per loro il volume di affari ha subito una brusca frenata. Il Rapporto sulla domanda pubblica dei servizi di ingegneria e architettura stilato dall'Oice (l'Associazione delle organizzazioni di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica), sul periodo gennaio 2010-giugno 2012 mostra per esempio come il mercato sia rimasto bloccato (-22,4%) per via della contrazione della domanda pubblica, della sempre più massiccia presenza di progettisti pubblici e della parcellizzazione degli incarichi. E ancora, secondo l'indagine Cresme commissionata dal Consiglio nazionale degli architetti, il reddito medio di questi professionisti è sceso negli ultimi 5 anni da 29 mila a 22 mila euro, registrando un calo del 25%. Non è andata meglio per l'area giuridica. Gli ultimi dati della Cassa forense fotografano la crisi inesorabile della professione: il reddito medio annuo nel 2010 è calato ulteriormente rispetto al 2009, anno in cui si era già verificata una caduta del 3,1% rispetto all'anno prima (da 50.351 euro a 48.805). La crisi non ha risparmiato neppure i notai che negli ultimi due anni hanno registrato un calo del reddito medio di circa il 20%.

Cosa cambia con la riforma delle professioni

Oltre a far fronte alla crisi, poi, i professionisti italiani dovranno adeguarsi alle norme stabilite dalla riforma delle


professioni. E così è sparito qualsiasi riferimento alle tariffe, diventano obbligatorie l'assicurazione professionale e la forma scritta dell'incarico, la pubblicità acquisisce un ulteriore grado di libertà, il tirocinio per quelle professioni che già lo prevedevano per legge diventa di 18 mesi e la formazione continua è obbligatoria, pena sanzioni disciplinari. Alcuni doveri in più ma anche (forse?) qualche vantaggio. Uno di questi è proprio il periodo di praticantato che per gli aspiranti ad una professione economico-legale si fa decisamente più snello. Addirittura dimezzato (da 36 a 18 mesi) per i futuri dottori commercialisti ed esperti contabili, mentre ridotto di sei mesi per i futuri avvocati (anche la riforma forense in discussione in Parlamento prevede questo tempo) o i consulenti del lavoro, entrambi fino ora della durata di



due anni. E non solo, perché se allo «sconto» degli anni si unisce la possibilità di anticipare i primi sei mesi di pratica durante l'ultimo anno di università il risparmio di tempo è sostanziale e restringe ad un solo anno il reale periodo di pratica presso uno studio. Nessun tirocinio, invece, per le professioni tecnico-scientifiche di ingegneri e architetti, mentre i periti industriali e agrari dovranno modificare i propri ordinamenti riducendo la durata dei tirocini svolti in azienda o in un studio fino alla riforma Severino di 36 o 24 mesi. Guadagnano tempo anche i futuri agrotecnici, giacché fino ad ora la pratica era variabile da 6 a 36 mesi a seconda dei titoli.

Gli obblighi per i professionisti

Ma la riforma aggiunge soprattutto una serie di ulteriori adempimenti. Il primo di questi è la formazione continua, non solo sarà obbligatoria ma il mancato assolvimento costituirà un illecito disciplinare. C'è poi il capitolo della pubblicità. I



professionisti cioè potranno fare pubblicità informativa sulla propria specializzazione, i titoli posseduti e i compensi richiesti per la prestazione professionale. In realtà la pubblicità era già stata sdoganata dal decreto Ber-

sani del 2006 ma il dpr Severino rafforza questo principio, regolamentando la libertà di pubblicità informativa relativa all'attività professionale, purché «funzionale all'oggetto», veritiera e corretta. In caso di violazione si allarga il ventaglio delle sanzioni: oltre all'illecito disciplinare si rischia, infatti, di violare anche le norme del codice del consumo e della pubblicità ingannevole in attuazione di una direttiva comunitaria. Determinante infine per le ripercussioni che avrà sull'attività professionale, la previsione relativa all'obbligo di assicurazione a partire da agosto 2013 che oltre a prevederne l'obbligo per i danni derivanti dall'esercizio di attività professionale ne estende l'introduzione «all'attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente».

Gli sviluppi futuri

Con l'inizio della crisi e la

frenata della domanda, per le professioni tecniche si è comunque aperta una nuova fase di mercato caratterizzata da una maggiore attenzione nei confronti della riduzione dell'impatto ambientale e degli sprechi. In questo nuovo scenario, si ricolloca soprattutto la figura degli architetti e di ingegneri che operando su diversi campi di attività ad alta specializzazione sono chiamati ad assumere un ruolo centrale nel processo di riconversione tecnologica. La grande sfida del settore è quella di utilizzare e valorizzare ogni genere di risorsa al meglio e al minor costo. Secondo l'Isfol, poi, entro il 2015 il numero degli occupati con un titolo di laurea crescerà non poco (379 mila soggetti in più) e con diversi gruppi professionali che ne beneficeranno più di altri. Evoluzione positiva anche per gli specialisti in scienze giuridiche, in particolare per i professionisti esperti legali in imprese ed enti pubblici. Tra gli specialisti in Scienze sociali saranno richiesti soprattutto quelli in Scienze economiche. In termini di volumi totali cresceranno la richiesta di esperti in Scienze gestionali e commerciali (quasi 80 mila). In questo caso, la gran parte delle assunzioni saranno per sostituire le figure in uscita e le professioni coinvolte saranno soprattutto gli specialisti in contabilità e in problemi finanziari.

Area sanitaria

È vero che per la prima volta nell'anno in corso sono rallentate le domande per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e che il settore nel 2011 ha registrato un lieve calo in termini occupazionali, ma la corsia continua a restare una chance sicura per i giovani. A prescindere dal periodo trascorso dall'acquisizione del titolo, infatti, ai primi posti ci sono sempre loro con un tasso di occupazione che sfiora il 100% specie per i medici già a un anno dalla laurea. E il futuro occupazionale dei camici bianchi è destinato a migliorare ancora. Non solo alla luce della nuova gobba pensionistica come denunciato più volte dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, ma anche per lo scollamento esistente tra le richieste delle regioni e il potenziale formativo delle università. Secondo l'elaborazione della Conferen-

za delle professioni sanitarie del Miur, infatti per le lauree in medicina servirebbero almeno 2 mila posti in più rispetto a quelli programmati dalle università. S

e si mette, poi, a confronto il trend degli specialisti negli ultimi anni e la distribuzione dei contratti di formazione decisa per decreto (mai più di 5 mila posti disponibili a fronte di oltre 8 mila richieste) si conferma la necessità rilevata dalla Fnomceo di un progetto strategico che rimoduli e adegui fabbisogni e competenze professionali ai cambiamenti del sistema sanitario. La forte esigenza di questi professionisti e la necessità di cambiare le modalità di erogazione del servizio e delle prestazioni mediche e sanitarie trova conferma in una sempre più sostenuta domanda di infermieri e tecnici di radiologia medica, professioni che già oggi vivono una condizione di notevole affaticamento, per via di un vistoso sottodimensionamento rispetto alle esigenze del mercato.

Gaetano Stella (Confprofessioni): specializzarsi per battere la crisi nei servizi

La strada della libera professione è ancora un'opportunità per i giovani. Ma serve la specializzazione. Perché professioni come avvocato, commercialista o ingegnere sono ormai saturate.

E con la crisi chi punta sulle attività canoniche di consulenza rischia di restare fermo al palo. Cresce invece chi si ripositiona nelle aree di nicchia dove

c'è meno concorrenza.

Solo così ha senso, oggi, scegliere l'attività del libero professionista.

Ne è convinto Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, la Confederazione delle libere professioni.

Domanda. Presidente, consiglierebbe a un giovane di diventare libero professionista?

Risposta. È chiaro che il momento non è dei migliori per avviare un'attività in proprio. Si sta verificando infatti un rallentamento delle iscrizioni agli ordini, che crescono meno rispetto a due anni fa. Questo significa che la crisi sta facendo riflettere i giovani sull'opportunità di intraprendere

un'attività autonoma. Iscrivere a un ordine significa infatti sostenere anche dei costi, come la Cassa di previdenza, che evidentemente scoraggiano.

D. Qual è oggi il modello vincente per svolgere la libera professione?

R. Per quanto riguarda le professioni canoniche, sviluppare le attività classiche di consulenza che svolgono già tutti non porta frutti. Bisogna ri-

posizionarsi e puntare sui settori di nicchia dove c'è meno concorrenza e maggiori potenzialità. Vale a dire sulle tipologie di consulenza che non sono ancora diffuse, come l'organizzazione aziendale per quanto riguarda i commercialisti, che significa seguire tutte le fattispecie che riguardano l'azienda, senza fermarsi ai soli aspetti fiscali. Per le professioni tecniche, invece, l'assistenza informatica può essere un'ottima rampa di lancio. Insomma, i giovani più aperti e curiosi possono trovare ancora spazi professionali con ampi margini di lavoro.

D. Quali professioni si stanno invece sviluppando?

R. Il settore sanitario non è ancora saturo. Per una semplice questione anagrafica, e cioè la classe medica oggi si sta svuotando e non c'è ricambio. Anche per gli infermieri ci sono ottime possibilità, perché tanti sono andati in pensione ed è prevedibile, in futuro, un aumento dell'età pensionabile.

D. Come conviene invece organizzarsi in studio? Qual è il modello vincente?

R. Conviene associarsi, chiaramente, non fosse altro che per la possibilità di condividere le spese che ormai incidono parecchio. Altrimenti si può operare in regime di committenza, lavorando solo per uno studio senza autonomia gestionale. Questa può essere una sorta di protezione dai rischi dell'attività autonoma, che poi si può tentare quando si ha acquisito esperienza e sicurezza. Tanti giovani studi professionali poi sono multidisciplinari e non sono legati solo a una singola area. In questo modo si possono condividere gli spazi professionali e dare più possibilità anche alla clientela.

Gabriele Ventura



Gaetano Stella

Dalle Casse un aiuto ai giovani per avviare lo studio professionale


Lungo il cammino dell'avvio alle professioni, le casse di previdenza (alle quali è obbligatoria l'iscrizione per tutti gli esercenti un'attività regolamentata) si possono rivelare delle ottime alleate. Per chi non ha ancora un portafoglio clienti, infatti, non è facile ottenere un prestito bancario per ristrutturare uno studio oppure per comprare l'attrezzatura necessaria (arredamento, computer, software ecc.). Gli enti di previdenza, infatti, quando non erogano dei contributi a fondo perduto offrono, nella peggiore delle ipotesi, delle convenzioni bancarie per l'accesso al credito a condizioni agevolate. Da una professione all'altra le cose però sono diverse, ecco la bussola per orientarsi.

L'area economico giuridico contabile. Visti i numeri (160 mila iscritti), Cassa forense non prevede alcuna forma di finanziamento diretto per l'avvio dell'attività professionale dei giovani avvocati. Sarebbe, infatti, molto esoso finanziare anche in minima parte l'acquisto di un computer o dell'arredamento dello studio legale. Esistono, però, delle convenzioni bancarie per l'erogazione di mutui a tassi agevolati (www.cassaforense.it). Stesso discorso vale per i dottori commercialisti (www.cnpadecce.com), ma non per i ragionieri (www.cnpr.it) i quali possono contare sulla copertura da parte dell'ente del 100% degli interessi passivi sui prestiti bancari fino a 10 mila euro. Condizioni agevolate sono previste per il consulente del lavoro (www.enpacl.it), quest'ultimo per il tramite dell'istituto pensionistico può ottenere dalla Banca a condizioni di favore fino a 30 mila euro da restituire a rate in cinque anni. Un discorso a parte meritano i notai (www.cassanotariato.it) che, per l'impianto dello studio nella prima sede assegnata, possono contare su un contributo una tantum a fondo perduto di 3000 euro. Quale ulteriore sostegno all'ingresso nella professione, la

Cassa ha stipulato un'apposita convenzione bancaria «Prestito d'onore» attraverso la quale la Banca Cassiera eroga prestiti a condizioni vantaggiose a favore dei notai di nuova nomina.

L'area tecnica. Complice il più costoso avvio dell'attività per gli iscritti agli ordini e ai collegi dell'area tecnica, le Casse del comparto hanno sviluppato un sistema di interventi molto articolato. Per ingegneri e architetti (www.inarcassa.it), nonostante i 150 mila iscritti, l'ente mette a disposizione degli associati dei «Finanziamenti in conto interessi» finalizzati all'allestimento o al potenziamento dello studio e allo svolgimento di incarichi professionali, con un tasso nominale annuo agevolato. Obiettivo dell'iniziativa è promuovere anche lo sviluppo dell'attività professionale, in modo da aiutare l'iscritto a svolgere al meglio gli incarichi, ottenere nuove commesse e nuovi spazi di mercato. L'abbattimento in conto interessi a carico di Inarcassa per l'anno 2012 è stato del 3% e i fondi a disposizione sono già finiti. Per chi inizia c'è poi il «Prestito d'onore» che pre-

vede a carico della Cassa l'abbattimento degli interessi al 100% su importi (concessi sempre dalla Banca) da 5 a 15 mila euro. Al contrario della prima iniziativa aperta a tutti, in questo caso il bando è aperto e per le domande c'è tempo fino al 31 marzo 2013. Contributi a fondo perduto anche per i biologi (www.enpab.it): il 50% degli interessi passivi sui prestiti ottenuti. Opportunità anche per i periti industriali (www.eppi.it). All'iscritto che vuole acquistare o ristrutturare lo studio tramite un finanziamento (mutuo o prestito per importo ammesso fino a 100 mila euro) da parte della banca l'ente offre un contributo fino a 10 mila euro in 10 anni. E se l'abilitato ha meno di 28 anni, su una somma massima ammessa di 12 mila euro ottenuta dalla banca l'Eppi rimborsa il 6% per 4 anni ovvero 2880 euro. Possono ottenere prestiti agevolati tramite le convenzioni stipulate con istituti di credito dalle rispettive gestioni previdenziali, poi, i geometri (www.cipag.it) fino a 25 mila euro e i veterinari (www.enpav.it) fino a 30 mila euro. Su un tetto più alto, ovvero fino a 50 mila euro, possono contare agronomi e forestali, geologi, chimici e agronomi (www.enpau.it)



Cassa ha stipulato un'apposita conven-

**La bussola per orientarsi**

Professione	Importo massimo che si può ottenere tramite la Cassa di previdenza	Modalità di erogazione	Modalità di restituzione
Avvocati	In base alle convenzioni fra la Cassa e la banca	Convenzioni bancarie	A rate direttamente con la banca
Consulenti del lavoro	30 mila euro	Convenzioni bancarie	A rate in 5 anni direttamente con la banca
Dottori commercialisti	In base alle convenzioni fra la Cassa e la banca	Convenzioni bancarie	A rate direttamente con la banca
Ragionieri	Copertura al 100% degli interessi su prestiti bancari fino a 10 mila euro per gli under 38	Rimborso diretto dalla Cassa degli interessi passivi	Contributo a fondo perduto
Geometri	25 mila euro	Convenzioni bancarie	A rate direttamente con la banca
Veterinari	30 mila euro	Convenzioni bancarie	A rate in 7 anni direttamente con la banca
Architetti e ingegneri	Copertura del 100% degli interessi su prestiti d'onore fino a 15 mila euro	Rimborso diretto dalla Cassa degli interessi passivi	Contributo a fondo perduto
Notai	3 mila euro una tantum per l'impianto dello studio nella prima sede assegnata	Rimborso diretto da parte della Cassa	Contributo a fondo perduto
Periti industriali	10 mila euro	Rimborso diretto da parte della Cassa sulle spese documentate	Contributo a fondo perduto
Agronomi e forestali, geologi, chimici e attuari	30 mila euro per gli under 35 50 mila per tutti gli altri	Convenzioni bancarie	A rate direttamente con la banca
Biologi	Copertura del 50% degli interessi passivi maturati sul debito assunto	Rimborso diretto da parte della Cassa sulle spese documentate	Contributo a fondo perduto

Per risolvere la truffa sui ricongiungimenti

Pensioni, nasce il partito anti-Fornero

di SANDRO IACOMETTI

I presupposti per una soluzione farsa in stile esodati ci sono tutti. Il tempo per risolvere la grana dei ricongiungimenti

onerosi sta ormai per scadere e l'esecutivo dei prof non sa ancora dove mettere le mani. Il sottosegretario all'Economia, Gianfranco Polillo, ha assicurato (...)

segue a pagina 10

III I NOSTRI SOLDI

Caccia alla copertura

Truffa ricongiungimenti Nasce il fronte pro-pensionati

*Entro mercoledì il ministro in Commissione Lavoro per risolvere la grana contributi
I partiti di maggioranza e la Lega puntano a un emendamento alla legge di stabilità*

III LE CIFRE

IL BALLETO

Sui ricongiungimenti onerosi c'è un balletto di cifre. La Ragioneria dello Stato parla di 2,4 miliardi. Secondo l'Inps ne servirebbero 1,4. In commissione Lavoro alla Camera si parla invece di 900 milioni di euro spalmati su circa 10 anni

COME RIMEDIARE

Uno degli ultimi treni a disposizione è quello della legge di stabilità al Senato, dove l'intervento elaborato in commissione potrebbe essere recepito da un emendamento. In caso contrario, l'ultima spiaggia resta quella del milleproroghe

III segue dalla prima
SANDRO IACOMETTI

(...) che il governo si farà carico del problema, ma la verità, come per chi è stato lasciato in mezzo al guado dalla riforma delle pensioni, è che nessuno sa con esattezza le dimensioni del fenomeno e i costi di un ipotetico intervento. La Ragioneria dello Stato parla di 2,4 miliardi. Secondo l'Inps ne servirebbero 1,4. In realtà, la cifra che stanno emergendo in commissione Lavoro alla Camera, dove si sta creando un fronte compatto contro i tentennamenti del governo, si aggirano sui 900 milioni di euro spalmati su circa 10 anni. Soldi che potrebbero addirittura essere dimezzati se si decidesse di optare



La "maestrina" Elsa Fornero (Ansa)

per un intervento soft che reintroduca i ricongiungimenti gratuiti, ma solo ai fini della pensione di vecchiaia.

Il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, è atteso in commissione entro le 14 di mercoledì, quando si riunirà il comitato ristretto che dovrebbe prendere una decisione definitiva sull'argomento. Scartata, per ovvie questioni di tempo, la strada delle proposte di legge in discussione alla Camera, uno degli ultimi treni a disposizione è quello della legge di stabilità al Senato, dove l'intervento elaborato in commissione potrebbe essere recepito da un emendamento. In caso contrario, non resterebbe che agganciare il provvedimento al milleproroghe. Sul tavolo della commissione Lavoro c'è più di una ipo-

tesi. La maggioranza potrebbe convergere sulla proposta dell'economista del Pdl, Giuliano Cazzola, che prevede il cumulo a carico dei rispettivi enti, a patto, però, che tra i due trattamenti previdenziali che si vanno a ricongiungere si applichi



quello meno favorevole al lavoratore. La Lega, invece, preferirebbe tornare esattamente al regime previsto prima dell'intervento dell'ex ministro Sacconi nel 2010, che per alcune categorie prevedeva, però, il rincongiungimento oneroso.

Quanto alla copertura finanziaria, i meccanismi individuati dalla commissione, pur con alcune diversità tecniche, prevedono tutti interventi strutturali a carico delle pensioni più alte. Si tratta del tentativo di evitare un bis del caso esodati, dove la copertura per i prossimi anni è affidata ad un fondo alimentato dai presunti risparmi che dovrebbero scaturire dagli stanziamenti già predisposti per tutelare il primo scaglione di lavoratori.

Rispetto alle stime di governo e Inps le richieste della commissione non sembrano impossibili. Si parla infatti di circa 90 milioni per il 2013 e 180 per il 2014. Considerata, però, la fatica che ci è voluta per recuperare i pochi spiccioli destinati agli esodati e tenuto conto che il parlamento sta lavorando ad una soluzione praticamente da quando è stata introdotta la modifica normativa, conviene prepararsi al peggio.

twitter@sandroiacometti

Scrivici a
pensioni@liberoquotidiano.it

Fondo sanità, strappo di De Laurentis

TRENTO — Tredicimila artigiani associati e altrettanti operatori trentini hanno unito le forze dando vita al primo fondo sanitario integrativo intercategoriale. L'idea è di coinvolgere altre categorie economiche, per confluire nel fondo territoriale cui già lavora Pensplan. L'operazione non è stata indolore per gli artigiani, arrivati allo scontro aperto con Confartigianato.

A PAGINA 9 **Scarpetta**

Welfare De Laurentis ha detto «no» a Confartigianato, sempre più concreto il progetto di Rossi

Sanità: artigiani e coop uniti Fondo integrativo comune da allargare alle altre categorie

TRENTO — Tredicimila artigiani associati e altrettanti operatori trentini uniscono le forze dando vita al primo fondo sanitario integrativo intercategoriale. L'operazione prelude al coinvolgimento di altre associazioni economiche per confluire nel maxi-fondo integrativo territoriale su cui si sta ragionando a livello regionale. Ma la sostenibilità del sistema sanitario pubblico locale, secondo l'assessore Ugo Rossi, si raggiungerà anche attraverso i rincari delle prestazioni per i più abbienti.

La sala conferenze della Fondazione Caritro di Rovereto ha ospitato ieri «Dal mutuo soccorso alla sussidiarietà», in onore della società di mutuo soccorso Artieri, al 160esimo anniversario dalla fondazione. L'occasione buona per ufficializzare il perfezionamento dell'intesa tra artigiani e operatori, la prima pietra del fondo regionale cui Pensplan sta già lavorando come possibile ente gestore. L'associazione Artigiani del Trentino e Cooperazione Salute avevano firmato, un anno fa, un accordo congiunto di previdenza, a regime dal primo gennaio 2013. Roberto de

Laurentis, presidente degli Artigiani, entra nel dettaglio: «Siamo i primi artigiani a far questo in Italia, con 10.038 aziende e 13 mila soci. Abbiamo imposto a tutti i nostri associati di aderire alla sanità integrativa, rendendola obbligatoria, con una quota associativa che annualmente corrisponde a 70 euro a persona, a tutela di titolari, collaboratori e familiari. Della quota 60 euro finiscono nel fondo sanità, e 10 vengono destinati ad un fondo di solidarietà. Questo è un banco di prova, di sviluppo per altri nuclei assicurativi, ad oggi senza alcun riscontro in altre regioni». De Laurentis è stato l'unico presidente «regionale» a rispondere «picche» a Confartigianato. L'associazione nazionale, in procinto di costituire un fondo sanitario nazionale, non ha gradito per nulla la mossa di Trento. «Io — spiega De Laurentis — ho fatto presente che eravamo pronti a uscire da Confartigianato piuttosto che partecipare di un fondo che non avrebbe dato ai nostri iscritti le dovute garanzie».

Nel 2012, prima dell'effettiva integrazione con la coope-

razione, la nuova mutualità artigiana Siartt ha già sostenuto economicamente circa 500 prestazioni mediche, arrivando a calmierare prestazioni odontoiatriche fino al 30%.

Concordando con De Laurentis, anche Mauro Dallapè, presidente della società partner Cooperazione Salute, spiega la necessità di espandere la collaborazione: «Dal primo gennaio raddoppiamo la

I numeri

Adesso sono 23.000 gli iscritti alla «mutua» intercategoriale. Contatti con gli industriali

nostra compagine sociale, oggi a quota 13 mila, in virtù dell'accordo con gli Artigiani, la prima categoria che ha creduto nella sussidiarietà, in un momento in cui il territorio non è ancora culturalmente pronto a recepire le nuove istanze della sanità integrativa. Puntiamo ad allargarci in altri mondi, e siamo già in contatto con altre associazioni, come quelle del commercio e dell'industria, lavorando per costruire nuovi centri medici e poliambulatori. L'ente pubblico può entrare nel processo indirizzando, for-



mando le istituzioni che in futuro ne faranno parte».

Sullo sfondo ci sarebbe infatti un accordo di massima con la Provincia, interessata a mantenere sul territorio la liquidità dei fondi, come alla possibilità di alleggerire le spese socio assistenziali in crescita esponenziale, in primis quelle legate alla non autosufficienza. «L'invecchiamento e la decrescita delle risorse rendono inevitabile pensare a un ristrutturazione del nostro welfare — ha spiegato l'assessore Ugo Rossi —, per mantenere la solidarietà e il sostegno ai non autosufficienti. A livello regionale bisogna istituire un fondo sanitario integrativo territoriale, per cui la Provincia s'impegnerà a definire il contesto giuridico e a favorire gli incontri tra le diverse categorie economiche. Pensplan ha già ricevuto mandato di elaborare una proposta che spetterà poi alle parti sociali definire. Deve essere chiaro che i son-di dei fondi appartengono alle categorie e a loro resteranno. Ma ciò non basta, e, ad esempio, nelle rette per le case di riposo, dovremmo chiedere qualcosa in più a chi può darlo, poiché oggi la madre di un assessore paga come quella di un operaio».

Alla roveretana Artieri è stato affidato il fondo previdenziale e il presidente Marco Zeni si schiera ovviamente con Rossi: «Vogliamo approdare alla sussidiarietà trentina, vogliamo che il nostro fondo sia parte integrante del welfare sociale. Non è pensabile né sostenibile delegare tutto alle istituzioni, ed è inaccettabile che i nostri contributi finiscano a Roma, dove soltanto il 15% dei versamenti viene restituito in prestazioni».

Daniele Sottoriva

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Progetto regionale Pensplan già lavora al fondo territoriale per la sanità integrativa (Caranti)

Allergici al vitalizio

Nel 2011 ai fondi negoziali sono state richieste soltanto 37 prestazioni in forma di rendita e ben 20 mila come capitale. Ecco perché l'assegno a rate piace a pochi

di Carlo Giuro

La rendita è nel migliore dei mondi possibili la prestazione principale dei fondi pensione. ma la richiesta concreta di rendite è davvero molto ridotta. Nel 2011, attingendo ai dati **Covip**, nell'ambito dei fondi pensione negoziali sono state solo 37 le prestazioni sotto forma di rendita contro 20.537 prestazioni percepite in capitale; con riferimento invece ai fondi pensione aperti le rendite sono state 32 contro 5.541 prestazioni erogate sotto forma di capitale. Esaminando invece i pip le rendite sono state 14 contro 1.658 in capitale. Una realtà non incoraggiante. Considerando infatti il crescente invecchiamento della popolazione italiana diventa sempre più necessario fronteggiare il rischio longevità per cui le periodicità erogate dai fondi pensione devono divenire la forma di sostentamento più coerente tra le possibili espressioni di risparmio finalizzato, per evitare il rischio che il futuro pensionato sopravviva alle proprie risorse finanziarie. Non è un caso che la normativa in materia di previdenza integrativa consideri la rendita come la prestazione principale. Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate al 100% sotto forma di rendita o in capitale, secondo il valore attuale, fino a un massimo del 50% del montante finale accumulato. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Eccezione prevista è rappresentata dalla circostanza in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale. In questo caso la prestazione erogata può essere interamente sotto forma di capitale.

Perché non si richiede la rendita? La scelta fra capitale e rendita è molto complessa. Vi è sicuramente un «effetto spiazzamento» dall'offerta di pensioni garantita da un sistema pubblico fino ad ora particolarmente generoso. Considerando

il retaggio culturale della percezione del trattamento di fine rapporto quale somma riscossa sotto forma di capitale, ben radicata nell'immaginario collettivo italiano, sicuramente il risparmiatore nostrano apprezza la clausola di salvaguardia del poter percepire sia pure in parte la prestazione finale della previdenza complementare in forma capitale.

Il **Metop** ha analizzato le tipologie di rendite offerte sul mercato. La vitalizia è presente nell'82% dei fondi negoziali e nel 100% dei fondi aperti e dei pip; la reversibile è contemplata nell'82% dei negoziali, nel 98% degli aperti e nel 100% dei pip. La certa per cinque anni e poi vitalizia è offerta dal 76% dei negoziali, 90% degli aperti e 71% dei pip; la certa invece per 10 anni è presente nel 76% dei negoziali, nel 90% degli aperti e nell'2% dei pip. Vi sono anche la certa per 15 anni (0% dei negoziali, 3% fondi aperti e 9% pip) e per 20 anni (0%, 2% fondi aperti e 2% pip). Interessante è anche la rendita controassicurata, particolarmente appropriata per soddisfare esigenze successive (74% negoziali, 8% aperti e 9% pip). In un connubio sempre più utile per il futuro che abbina previdenza-sanità esistono anche le vitalizie maggiorate per long term care (rischio di non autosufficienza) presenti nel 71% dei fondi negoziali, nel 16% dei fondi aperti e nel 4% dei pip. (riproduzione riservata)

Lavoro

Protocollo tributaristi, i consulenti citano l'Inps

/// Dalle parole ai fatti. Potrebbe avere un seguito giudiziario la querelle apertasi tra i **consulenti del lavoro** e l'**Inps** dopo il protocollo d'intesa firmato lo scorso ottobre fra l'Istituto e i tributaristi iscritti a Int, Ancot, Ancit, Laped e Lait relativo al "Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti".

Oggetto del contendere, l'inserimento dei co.co.pro. tra i soggetti per cui i tributaristi hanno competenza in materia di adempimento degli obblighi contributivi, con ciò non rispettando - secondo i consulenti - la riserva di legge a loro favore sulla gestione e tenuta del Libro unico prevista dall'articolo 1 della legge 12.

La minaccia di ricorrere al Tar ha avuto seguito ieri, dopo che - secondo i consulenti - dall'Inps non sono arrivate risposte esaustive alle loro richieste di chiarimenti. Il Consiglio nazionale dei professionisti ha deliberato, così, di adire le vie legali per contestare in giudizio i contenuti del protocollo «in quanto - si legge nella nota del Consiglio - violano le disposizioni della legge 12/79 istitutiva dell'Ordine dei consulenti del lavoro. La materia in oggetto è, infatti, sottratta all'autonoma discrezionalità dell'Inps, che può stipulare accordi e/o protocolli unicamente con i soggetti preventivamente individuati come legittimati dalla legge. In questo senso, - viene aggiunto - si potrebbero individuare anche profili di responsabilità civilistica rispetto agli effetti causati dall'accordo».

«La decisione che abbiamo preso - sottolinea, da parte sua, il presidente del Consiglio nazionale, Marina Calderone - è stata presa prima di tutto per rispetto dei cittadini. La gestione dei rapporti di lavoro è stata codificata dal legislatore per la delicatezza della materia e in primo luogo proprio a tutela di chi si rivolge a un professionista».

M. Piz.



Il sottile confine tra advisor e partner

Maggiore trasparenza nei criteri di scelta dei consulenti esterni e ridefinizione del loro ruolo. Era questo uno dei cinque punti dell'operazione trasparenza sul settore previdenziale lanciata da «Plus24» un anno fa (vedi scheda a lato). Una criticità su cui nel frattempo è intervenuta la Covip con una delibera del 16 marzo 2012.

Nell'ambito della revisione della struttura organizzativa dei fondi pensione l'articolo 5 della delibera Covip prevede la ridefinizione del ruolo ricoperto dai consulenti esterni. Figure professionali che ruotano intorno al mondo della previdenza, svolgendo una pluralità di compiti che spaziano dalle raccomandazioni di asset allocation strategica e tattica al controllo dei rischi di portafoglio. Una commistione di ruoli che alimenta i potenziali conflitti di interessi. «Ciò avviene anche per espressa domanda dei fondi pensione che, anche per motivi dimensionali, prediligono una semplificazione della struttura organizzativa», ha affermato Mauro Marè, presidente Mefop, intervenuto mar-

tedì 20 novembre al convegno organizzato da Ascosim (Associazione delle Sim di Consulenza) sul tema "La funzione dell'advisor nella gestione dei fondi pensione: da consulente a partner". Secondo Ascosim, mutuando l'impostazione che governa l'industria dell'asset management, è auspicabile che venga tracciato un confine sempre più netto tra i soggetti che, a vario titolo, partecipano all'attività di gestione e le funzioni di controllo dei rischi di portafoglio.

Tra i requisiti che l'advisor dei fondi pensione deve possedere, la Covip indica la competenza professionale e l'indipendenza dai soggetti incaricati alla gestione dei fondi. «Il tema dell'indipendenza del consulente - ha aggiunto Massimo Scolari, segretario generale Ascosim - trova un esplicito richiamo anche nella direttiva di revisione della Mifid ed è di fondamentale importanza al fine di eliminare i potenziali conflitti di interesse che possono insorgere ai danni dei partecipanti ai fondi pensione».

Gianfranco Ursino

© RIPRODUZIONE RISERVATA